



CODICE DI CONDOTTA

Uno strumento per la tutela della dignità delle persone e per la prevenzione delle molestie

Art 3 comma 1 della Costituzione Italiana:

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."





IL CUG

Art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato al lavoro") Istituisce il Comitato Unico di Garanzia che riunisce le competenze del CPO e del Comitato Mobbing

- □ 2011 nomina del CUG di Ateneo presidente Monica Saladini
- 2012 Nuovo regolamento del CUG (viene mantenuta la composizione mista del vecchio CPO e viene mantenuta la componente elettiva
- □ 2014 Codice di Condotta per la tutela della dignità delle persone e per la prevenzione delle molestie





IL REGOLAMENTO

- Promuove la cultura delle pari opportunità e del rispetto della dignità della persona
- Predispone piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne....
- Favorisce ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro
- o Propone azioni atte a favorire condizioni di benessere sul lavoro...
- Raccoglie eventuali segnalazioni di presunte discriminazioni o di comportamenti lesivi della dignità personale, di molestie sessuali o mobbing.
- Segnala alla/al Consigliera/e di Fiducia fatti e circostanze riguardanti forme di discriminazione





Piano triennale azioni positive 2010-2012

> Telelavoro passa dalla fase sperimentale alla fase attuativa

Piano triennale azioni positive 2013-2015

- Sportello d'ascolto azione positiva individuata a seguito del questionario sul benessere
- Benessere organizzativo si intende proseguire con l'esperienza positiva de una commissione multidisciplinare per il benessere
- Codice contro le molestie morali e sessuali
- Bilancio di genere dell'Ateneo II progetto di propone di produrre le basi per l'inserimento del gender auditing e del gender budgeting nell'approccio sviluppo umano all'interno del ciclo di bilancio dell'Ateneo
- Gli studenti e la vita in Ateneo: Indagine conoscitiva sulla vita universitaria degli studenti per individuare i bisogni degli studenti e formulare piani di intervento

4





Perché un codice di condotta?

- Per promuovere un clima favorevole al rispetto della dignità della persona che lavora.
 Il codice si integra, affianca e supporta le regole contenute nei contratti collettivi e nelle leggi.
- Per prevenire comportamenti vietati
- Per crea procedure utili alla soluzione delle vicende rientranti nel suo campo d'applicazione,
- Per favorire l'emersione delle situazioni latenti e cercare, nel contempo, di formare ed informare.

5





QUADRO NORMATIVO CODICE UNIMORE

UNIMORE riconosce, promuove e tutela il diritto irrinunciabile dei soggetti che operano nell'Ateneo (lavoro, studio, ricerca) di essere trattati con dignità nel rispetto della propria libertà personale e di vivere in un ambiente di lavoro sicuro, salubre e favorevole a relazioni e comunicazioni organizzative e interpersonali improntate al reciproco rispetto richiamandosi alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 n. A5 028312001, alla Direttiva 2002/731CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 e in generale alla disciplina più recente in materia.

UNIMORE condanna ogni atto o comportamento discriminatorio o, in generale, lesivo o pregiudizievole della dignità personale e del benessere nel lavoro e adotta misure atte a prevenire situazioni di disagio fisico, morale, psichico e sociale in coerenza, con il CCNL del Comparto Università 2002 - 2005 che prevede misure disciplinari e sanzioni per tutti "gli atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona" (art. 45, comma 3, lettere i - j; comma 4, lettere e - f; comma 5, lettera e) e successive modifiche ed integrazioni;





CODICE DICONDOTTA PER LA TUTELA DELLA DIGNITA' DELLE PERSONE E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE UNIMORE

Ha lo scopo di prevenire

- situazioni di mobbing
- fenomeni di sopruso
- discriminazioni
- condotte prevaricanti,
- ❖ molestie sessuali o morali
- emarginazione sui luoghi di lavoro

Per garantire il rispetto delle norme giuridiche, etiche e della **DIGNITA**' personale.





OGGETTO DEL CODICE

- ☐ TUTELA DELLA **DIGNITA**' DELLA PERSONA
- ☐ PREVENZIONE E LOTTA CONTRO:

MOLESTIE SESSUALI MOLESTIE MORALI MOBBING





Definizione di molestie sessuali

Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, che offenda la dignità, l'integrità fisica e la libertà della persona che lo subisce.

Esempi:

- richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali indesiderate, sconvenienti od offensive;
- promesse implicite o esplicite di carriera, di agevolazioni e privilegi anche al di fuori dell'ambito lavorativo o di studio o di ricerca, in cambio di prestazioni sessuali;
- qualsiasi contatto fisico intenzionale non desiderato ed inopportuno;
- apprezzamenti e insinuazioni sul corpo e sulla sessualità;
- messaggi scritti/verbali o altre forme di comunicazione allusive che siano lesivi della dignità della persona;
- materiali pornografici o altri materiali analoghi esposti o diffusi nei luoghi di lavoro/studio/ricerca anche con strumenti informatici:
- minacce, ritorsioni, ricatti o maltrattamenti per aver respinto comportamenti molesti a connotazione sessuale.





Definizione di molestie morali

Si definisce molestia morale ogni comportamento ostile, fisicamente o psicologicamente persecutorio, diretto contro un individuo.

Esempi

- Danni all'immagine della persona quali offese, intimidazioni, calunnie, insulti;
 diffusione di notizie riservate; insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona;
- Danni alla professionalità dell'individuo lavoratore, quali minacce di licenziamento, dimissioni forzate, trasferimenti immotivati, discriminazioni salariali, pregiudizio delle legittime aspettative di progressione di carriera, ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, attribuzione di compiti impropri,
- Emarginazione ed isolamento con intento persecutorio, quali cambiamento immotivato e indesiderato dei compiti o dei colleghi di lavoro, limitazione della facoltà di espressione o eccessi di controllo;
- Commenti su sessualità o sull'orientamento sessuale o sulla etnia o sulla lingua o sulla religione o sulle opinioni politiche o sindacali o sulle condizioni personali e sociali ritenuti offensivi e/o discriminatori.





Definizione di molestie mobbing

Per mobbing si intende l'insieme di pratiche persecutorie, vessazioni e abusi morali o psichici perpetrati in modo sistematico, iterativo e intenzionale, con il fine di isolare la vittima sul posto di lavoro e/o di allontanarla definitivamente o comunque di impedirle di esercitare un ruolo attivo sul lavoro.

- ✓ mobbing di tipo verticale: è quello messo in atto da parte dei datori di lavoro o dai dirigenti verso i dipendenti o i sottoposti per indurli ad abbandonare il posto di lavoro
- ✓ mobbing di tipo orizzontale: è praticato dai colleghi di lavoro verso uno di loro per varie ragioni





Destinatari del codice

Sono tenuti all'osservanza dei principi del presente Codice tutti coloro che lavorano e/o studiano, nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

- Gli organi di governo di Unimore, i dirigenti ed i responsabili di struttura e tutti i lavoratori sono tenuti all'applicazione del Codice di condotta e hanno il dovere, di prevenire il verificarsi di discriminazioni, di atti e comportamenti lesivi della dignità della persona.
- Le persone che sono a conoscenza di fatti aventi ad oggetto molestie sessuali e/o morali e/o mobbing sono tenute a testimoniare e a collaborare con l'Amministrazione
- La ritorsione diretta ed indiretta nei confronti di chi denuncia casi di molestie è considerata condotta scorretta, contrastante con i doveri dei pubblici dipendenti e di eventuale rilievo anche sul piano disciplinare.





Sportello di Accoglienza e Ascolto

Lo Sportello di Accoglienza e Ascolto ha funzioni di:

- ascolto qualificato
- suggerimenti per la più idonea gestione delle situazioni di disagio
- consulenza ed assistenza ai lavoratori/studenti/ricercatori che vivono situazioni di disagio psicologico correlato all'attività di lavoro/studio/ricerca
- consulenza agli Organi ed agli Uffici dell'Ateneo per una migliore soluzione del disagio





Cosigliere di fiducia

Fornisce assistenza e consulenza a chi denuncia di essere oggetto di possibili molestie sessuali o morali o mobbing all'interno di UNIMORE

Azioni

- segnala il comportamento molesto al responsabile istituzionale competente;
- contribuisce alla soluzione del caso e suggerisce i provvedimenti più idonei ad affrontare la situazione, che verrà risolta secondo modalità di mediazione interna all'Ateneo, partecipando, ove richiesto, alla mediazione stessa;
- in caso di insuccesso della procedura informale o della sua improponibilità, suggerisce all'interessato il percorso più idoneo per intraprendere le azioni amministrative e/o giudiziarie del caso;
- assiste, qualora richiesto, la vittima di molestie in tutte le fasi della vicenda;
- fornisce indicazioni sulle procedure informali e formali previste dal Codice e sulla normativa vigente.





Procedura informale

II/La Consigliere/a di Fiducia su richiesta della persona offesa, nel rispetto della massima riservatezza

- concorda con la/il molestata/o l'iter più idoneo all'interruzione definitiva del comportamento molestante;
- può invitare a colloquio il soggetto indicato dalla/dal molestata/o quale autore della molestia/mobbing;
- acquisisce le informazioni necessarie all'espletamento del proprio incarico, anche a mezzo di raccolta di testimonianze da parte di persone informate - nel qual caso queste ultime sono tenute a mantenere assoluta riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso - e può accedere agli atti amministrativi rilevanti al caso trattato;
- può organizzare incontri tra la/il molestata/o e la/il presunta/o autore/autrice della molestia/mobbing al fine di tentare la conciliazione tra i due
- propone all'Amministrazione, le misure ritenute più idonee per interrompere l'atteggiamento molestante e per prevenire il suo ricomparire.





Procedura formale

Il/la molestato/a denuncia l'evento lesivo all'Amministrazione a mezzo di segnalazione scritta diretta al Rettore

Il Rettore nomina una Commissione istruttoria composta da cinque membri

- Al presunto molestatore devono essere forniti i dettagli esatti circa la natura della denuncia presentata e deve essergli concessa l'opportunità di difendersi personalmente
- La Commissione istruttoria, accertata la fondatezza della denuncia, deciderà in merito alle azioni da intraprendere informando gli organi competenti per comminare eventuali provvedimenti disciplinari
- La Commissione istruttoria durante la procedura Formale assicura al soggetto denunciante adequata tutela da forme di ritorsione o da atti persecutori.
- Ove la denuncia risulti manifestamente infondata, la Commissione istruttoria, nell'ambito delle proprie competenze, su richiesta della/del denunciata/o, può assumere iniziative volte a riabilitare la persona accusata.
- Chiunque denunci consapevolmente fatti inesistenti allo scopo di accusare ingiustamente, di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi nel lavoro o nello studio o nella ricerca ne risponde disciplinarmente
- La Commissione Istruttoria è tenuta ad operare nella massima riservatezza.





A chi rivolgersi?

Sportello di accoglienza e ascolto

Per fissare un appuntamento occorre telefonare al 331 6685379 (segreteria telefonica)

o per mail: sportelloascolto@unimore.it

CUG

Per mail a cug@unimore.it

17